

postaprotezione condominio

Contratto di assicurazione multirischi

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

postaprotezione condominio

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.13.18.11

Indice

Nota Informativa comprensiva del Glossario	PAG.	1/6
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG.	1/6
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	PAG.	1/6
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	PAG.	3/6
Glossario	PAG.	5/6
Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/14
Premessa	PAG.	1/14
Art. 1 - Informazioni generali	PAG.	1/14
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	PAG.	1/14
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	PAG.	1/14
Art. 1.3 - Premi annui	PAG.	1/14
Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione	PAG.	2/14
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro	PAG.	2/14
Art. 1.6 - Foro competente	PAG.	2/14
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione	PAG.	2/14
Art. 1.8 - Aggravamento del rischio	PAG.	2/14
Art. 1.9 - Oneri fiscali	PAG.	2/14
Art. 1.10 - Estensione territoriale	PAG.	2/14
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio	PAG.	2/14
Art. 1.12 - Prescrizione	PAG.	2/14
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa	PAG.	2/14
Art. 1.14 - Reclami	PAG.	2/14
Art. 2 - Incendio e altri danni ai beni al Fabbricato e al Contenuto	PAG.	3/14
Art. 2.1 - Rischi assicurati e limiti di indennizzo/franchigie	PAG.	3/14
Art. 2.2 - Esclusioni	PAG.	5/14
Art. 2.3 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione	PAG.	6/14
Art. 2.4 - Determinazione del danno	PAG.	6/14
Art. 2.5 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	PAG.	6/14
Art. 3 - Ricorso a terzi	PAG.	6/14
Art. 3.1 - Rischio assicurato	PAG.	6/14
Art. 3.2 - Esclusioni	PAG.	6/14
Art. 3.3 - Soggetti non considerati terzi	PAG.	7/14
Art. 3.4 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale	PAG.	7/14
Art. 4 - Altre garanzie	PAG.	7/14
Art. 4.1 Fenomeno Elettrico	PAG.	7/14
Art. 4.2 Lastre e Cristalli	PAG.	7/14
Art. 5 - Assistenza	PAG.	8/14
Art. 5.1 - Prestazioni garantite	PAG.	8/14
Art. 5.2 - Esclusioni	PAG.	9/14

Art.6 - Responsabilità Civile	PAG.	10/14
Art. 6.1 - Responsabilità civile terzi (R.C.T.)	PAG.	10/14
Art. 6.2 - Responsabilità civile derivante da conduzione delle singole unità immobiliari	PAG.	10/14
Art. 6.3 - Esclusioni.....	PAG.	11/14
Art. 6.4 - Persone non considerate terzi	PAG.	11/14
Art. 6.5 - Responsabilità civile verso prestatori d'opera (R.C.O.)	PAG.	11/14
Art. 6.6 - Responsabilità civile dell'Amministratore di condominio	PAG.	12/14

Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri

Art.7 - Incendio ed altri danni ai beni	PAG.	13/14
Art. 7.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....	PAG.	13/14
Art. 7.2 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	13/14
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno	PAG.	13/14
Art. 7.4 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	PAG.	13/14
Art. 7.5 - Limite massimo dell'indennizzo	PAG.	13/14
Art. 7.6 - Anticipo sugli indennizzi	PAG.	13/14
Art. 7.7 - Pagamento dell'indennizzo	PAG.	14/14

Art.8 - Assistenza	PAG.	14/14
Art. 8.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni.....	PAG.	14/14

Art.9 - Responsabilità Civile	PAG.	14/14
Art. 9.1 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	14/14
Art. 9.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	PAG.	14/14
Art. 9.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri	PAG.	14/14

Moduli ed Informative Accessorie

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri

Modulo di Denuncia Sinistro

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Modulo Reclami

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.

Nota Informativa comprensiva del Glossario

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A, società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203).
Sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Poste Assicura S.p.A. ha dato inizio all'attività assicurativa il 1 Aprile 2010 con un capitale sociale pari a Euro 5 milioni come richiesto dalla normativa vigente.

Tale patrimonio è sufficiente a coprire i req uisiti minimi di legge richiesti quale indice di solvibilità.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza: L'Assicurato ha la facoltà di disdire annualmente la garanzia con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale.

In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, come specificato dall'Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La presente copertura assicurativa ha la finalità di:

- proteggere dai danni materiali e diretti occorsi al fabbricato e al suo contenuto a seguito di eventi quali, a titolo esemplificativo: incendio, fumi, terremoti, alluvioni, fenomeno elettrico, atti vandalici, grandine e spargimento d'acqua come meglio specificato all'Art. 2 e 4 delle Condizioni di Assicurazione. Sono inclusi i danni cagionati a terzi a seguito degli eventi di cui sopra come meglio specificato all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione;
- fornire una copertura di assistenza in caso di interventi tecnici d'urgenza alle parti comuni del fabbricato come specificato all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione;
- proteggere dalle conseguenze dei danni involontariamente cagionati a terzi con riferimento sia alle parti comuni del fabbricato (Art. 6.1) sia alle singole unità immobiliari (Art. 6.2); la copertura si estende alla responsabilità civile verso i prestatori d'opera (Art. 6.5) e alle responsabilità dell'amministratore di condominio nell'esercizio delle sue funzioni (Art. 6.6).

Avvertenza: Il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli Artt. 1.2 e da 2.1 a 6.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Le coperture prevedono la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo.

Si rinvia agli Artt. da 2.1 a 6.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assi-

curato si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di franchigie,

scoperti e limiti massimi di indennizzo:

	Valore assicurato	Danno subito	Scoperto	Franchigia	Danno accertato	Danno indennizzato	
						Caso A ⁽¹⁾	Caso B ⁽²⁾
Esempio 1	€ 800.000,00	€ 100.000,00	Non presente	Non presente	€ 100.000,00	Pari all'importo del danno accertato	Pari all'importo del massimale / limite di indennizzo
Esempio 2	€ 800.000,00	€ 90.000,00	€ 9.000,00 (10% di 90.000)	Non presente	€ 81.000,00	Pari all'importo del danno accertato	Pari all'importo del massimale / limite di indennizzo
Esempio 3	€ 800.000,00	€ 10.000,00	Non presente	€ 300,00	€ 9.700,00	Pari all'importo del danno accertato	Pari all'importo del massimale / limite di indennizzo
Esempio 4	€ 800.000,00	€ 8.000,00	€ 1.200,00 (15% di 8.000)	€ 500,00	€ 6.300,00	Pari all'importo del danno accertato	Pari all'importo del massimale / limite di indennizzo

- (1) Caso in cui l'importo del danno subito, al netto dell'eventuale scoperto e/o franchigia (danno accertato), equivale all'indennizzo corrisposto perchè pari od inferiore al massimale / limite di indennizzo.
- (2) Caso in cui l'importo del danno subito, al netto dell'eventuale scoperto e/o franchigia (danno accertato), non equivale all'indennizzo corrisposto perchè superiore al massimale / limite di indennizzo.

Per la garanzia "Incendio e altri danni ai beni al Fabbricato e al Contenuto" limitatamente ai danni cagionati al Fabbricato e per la garanzia "Ricorso terzi" è ammessa una tolleranza del 20% sulla superficie del fabbricato dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza rispetto a quella effettiva constatata al momento del sinistro, nell'ambito della quale non verrà dato luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Si rinvia agli Artt. 2.5 e 3.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Le restanti garanzie sono prestate a Primo rischio assoluto.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reti-

centi sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione delle somme dovute come specificato agli Artt. 1.1, 2.3 e 6.6 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come specificato all'Art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione.

Ad esempio, nel fabbricato oggetto del presente contratto, è ammessa la presenza di studi professionali ed uffici, mentre non è tollerata, e quindi deve essere comunicata all'Impresa, la presenza di teatri, cinematografi, discoteche ed attività simili. La comunicazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi

identificativi del contratto, a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

6. Premi

Il pagamento del premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta, addebito sul Libretto di Risparmio Postale oppure Carta Postamat e contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta e sul Libretto di Risparmio Postale). Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Avvertenza: L'Impresa si riserva il diritto di applicare sconti a determinate categorie tempo per tempo individuate.

7. Rivalse

Avvertenza: L'Impresa si riserva di agire ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili di sinistri per i quali l'Impresa abbia versato un indennizzo.

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga nei confronti dei soggetti di cui all'Art. 1.13 delle Condizioni di Assicurazione, alle condizioni stabilite dall'Art. 1.13, al quale si rinvia per i dettagli.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: Come specificato all'Art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa e l'Assicurato possono recedere dalla copertura. La comunicazione ha efficacia dopo 60 giorni dalla data di invio. L'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dagli Artt. 7.2 e 9.1 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sulle garanzie Incendio, Altri danni ai beni e Responsabilità Civile sono pari al 22,25% del premio (21,25% a titolo di imposta sulle assicurazioni e 1% a titolo di addizione antiracket).

I premi relativi alla garanzia Assistenza sono soggetti all'imposta del 10%.

Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli Artt. 7.2 e 9.1 delle Condizioni di Assicurazione.

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. Eventuali spese per la ricerca del danno, salvo quelle per sinistro conseguente a spargimento di acqua, sono a carico dell'Assicurato mentre quelle per la stima del danno sono ripartite secondo i criteri indicati all'Art. 7.3 delle Condizioni di Assicurazione.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Avvertenza: L'erogazione delle prestazioni di Assistenza è stata affidata ad Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. come specificato all'Art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.54.92.44.02.**

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il modulo allegato nell'ultima pagina delle Condizioni di Assicurazione.

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di ri-

scontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Avvertenza: In caso di controversia con l'Impresa, l'Assicurato, salvo diverse disposizioni di legge, può sempre rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet dell'Impresa (www.poste-assicura.it).

Poste Assicura S.p.A. é responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

“originale firmato”

**Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Amministratore Delegato
Poste Assicura S.p.A.**

Glossario

Amministratore: colui che amministra e gestisce il condominio.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Beni: fabbricato e contenuto assicurati in polizza, anche se di proprietà di terzi.

Combustibile: sostanza che può bruciare sviluppando calore e luce.

Contenuto: mobilio ed arredamento in genere per abitazione e/o ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi i ciclomotori a due ruote (esclusi altri veicoli a motore ed imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche a motore.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni indiretti: danni derivanti all'Assicurato:

- dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto o in parte i beni colpiti da un sinistro;
- dall'esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile ubicata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, e completata secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, terrazzi (esclusi i pergolati), box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici.

Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), antenne radiotelevisive e antenne satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Sono inclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi.

Sono escluse: le tende anche se rigidamente fissate al fabbricato, le tendo-tensostrutture e i gazebo.

Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: singola tipologia di rischio per cui la Società presta la copertura assicurativa oggetto del presente Contratto.

Incendio: combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo - Risarcimento: a somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. a titolo di risarcimento del danno subito da un Assicurato al verificarsi del sinistro coperto dal presente contratto.

Infisso: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Limite di indennizzo o risarcimento: l'importo massimo che Poste Assicura S.p.A si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale Poste Assicura S.p.A presta la garanzia

Occlusioni: Occlusioni: la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.

Oneri di urbanizzazione: costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, quali strade, fogne, rete idrica, verde attrezzato.

Parti: il Contraente e Poste Assicura S.p.A.

Pigione: canone di affitto.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art.1907 del Codice Civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario a quello naturale.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A.

Somma assicurata: valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Stillicidio: caduta d'acqua goccia a goccia.

Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede per conto di Poste Assicura S.p.A. a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni indicate nella sezione "Assistenza".

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Unico sinistro: il fatto dannoso che coinvolge più Assicurati.

Valore a nuovo: criterio in base al quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteri-

stiche e funzionalità:

a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione con le stesse caratteristiche, escluso solo il valore dell'area;

b) per il contenuto: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico.

Valore allo stato d'uso: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo, uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

Condizioni di Assicurazione

Premessa

Il contratto di assicurazione disciplinato dalle presenti Condizioni può essere perfezionato esclusivamente presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A..

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il Contratto di Assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- pagamento del primo premio all'atto dell'emissione:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su C/C), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito sul Libretto di Risparmio Postale), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - c) Carta Postamat e Contanti qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.

- pagamento annuale:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta,;
 - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale;
 - c) Carta Postamat e contanti, qualora l'ammontare

del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.

- pagamento mensile:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta.
 - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta e tale conto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso della modalità di pagamento con addebito sul conto BancoPosta, sia con cadenza annuale sia con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all'addebito sul conto BancoPosta prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto di riferimento e cioè:

- 1) al giorno di scadenza;
- 2) il 14° giorno successivo la scadenza;
- 3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine.

In ciascuno dei casi sopra indicati, le garanzie assicurative oggetto del presente contratto verranno sospese dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del premio o della rata di premio.

Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l'Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente, prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.

In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio nei termini sopra indicati, il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - Premi annui

I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati in polizza.

Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione ha durata annuale. In assenza di disdetta inviata dalla parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza del contratto medesimo.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro fino al sessantesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 60 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte dell'Assicurato la raccomandata deve essere indirizzata a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma**

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.6 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Art. 1.12 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i condomini/locatari, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.14 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma**

oppure a mezzo fax al n°: **06.54.92.44.02.**

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il modulo allegato nell'ultima pagina delle Condizioni di Assicurazione.

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel. 06-42.113.1.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Incendio e altri danni ai beni

Art. 2 - Incendio ed altri danni ai beni al Fabbricato e al Contenuto

Art. 2.1 - Rischi assicurati e limiti di indennizzo/franchigie

Fermi i limiti di cui al presente articolo e agli Artt. 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato dei danni materiali ed accidentali causati anche da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, direttamente provocati alle cose assicurate (Fabbricato e Contenuto) da:

A. **incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio** anche esterni e causati da ordigni esplosivi;

B. **spargimenti di acqua** conseguenti a:

- 1) rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato indicato in Polizza;
- 2) occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato indicato in Polizza.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 300,00;

C. **caduta di aeromobili, corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose trasportate da essi;**

D. **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 300,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società è fissato in Euro 50.000,00 per ogni sinistro;

E. **onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono** da parte di aeromobili od oggetti in genere;

F. **furto di fissi ed infissi** o guasti arrecati agli stessi dai ladri fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per infisso ed Euro 10.000,00 per anno;

G. **urto di veicoli stradali** non appartenenti né in uso al Contraente/Assicurato, in transito sulla pubblica via;

H. **uragano, bufera, tempesta, vento** e cose da

esso trascinate, **tromba d'aria e grandine** quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 500,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società è fissato nel 70% della somma assicurata per ogni sinistro e per annualità assicurativa;

Sono esclusi i danni:

1) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

causati da:

- 2) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 3) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- 4) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 5) gelo, neve;
- 6) cedimento o franamento del terreno; subiti da:
- 7) insegne, antenne o simili installazioni esterne;
- 8) tettoie, vetrate e lucernari in genere;
- 9) lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

I. a parziale deroga del punto precedente H), la Società indennizza i danni causati da **grandine** a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- 2) lastre in cemento e manufatti in materia plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo il 10% del danno, che quindi rimarrà a carico dell'Assicurato, con un minimo di Euro 500,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società è fissato in Euro 100.000,00 per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

L. danni causati da **scioperanti** o persone anche dipendenti dell'Assicurato che prendano parte a **tumulti o sommosse** o che perpetrino individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. Sono compresi i danni cagionati dalla Forza dell'Ordine intervenute a causa di detti eventi.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 500,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società per ogni sinistro e per annualità assicurativa è fissato al 70% della som-

ma assicurata.

- M. **sovraccarico di neve** sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui al presente punto.

La Società non risponde dei danni causati da:

- da valanghe e slavine;
- da gelo;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Restano comunque esclusi dalla garanzia i fabbricati non conformi alla vigente normativa relativa ai sovraccarichi da neve.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo il 10% del danno, che quindi rimarrà a carico dell'Assicurato, con un minimo di Euro 500,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società per ogni sinistro e per annualità assicurativa è fissato al 50% della somma assicurata.

- N. **fenomeni tellurici e terremoto** (eventi catastrofici)

La garanzia è prestata con uno scoperto per sinistro, che quindi rimarrà a carico dell'Assicurato, determinato dalla seguente tabella:

Zona terremoto	Scoperto
4	5%
3	15%
1-2	25%

con il minimo del 2% della somma assicurata ed in ogni caso non inferiore a Euro 5.000,00 ed un massimo risarcimento pari al 50% del valore assicurato per il fabbricato.

Agli effetti della presente garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi del primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, è attribuito ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Restano comunque esclusi dalla garanzia i fabbricati non conformi alle normative antisismiche vigenti all'epoca della costruzione degli stessi.

La tabella di cui sopra è relativa alla classificazione del rischio sismico in Italia, è ricavabile dal sito internet della Protezione Civile e risponde alle

disposizioni contenute nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3274 del 2003.

- O) **inondazione, alluvione, allagamento** in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto (eventi catastrofici)

La garanzia è prestata con uno scoperto per sinistro, che quindi rimarrà a carico dell'Assicurato, determinato dalla seguente tabella:

Zona inondazioni alluvioni	Scoperto
3	5%
2	15%
1	25%

con il minimo del 2% della somma assicurata ed in ogni caso non inferiore a Euro 5.000,00 e con un massimo indennizzo pari al 50% del valore assicurato del fabbricato.

La tabella di cui sopra è relativa alla classificazione adottata sulla base di statistiche elaborate a livello nazionale come pubblicata sul sito internet di Poste Assicura S.p.A.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- 1) causati da mareggiate, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazioni;
- 2) causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento che abbia avuto impatto sui beni assicurati;
- 3) a beni mobili all'aperto;
- 4) a fabbricati che, costruiti a meno di cinquecento metri di distanza da fiumi, laghi e corsi d'acqua in genere siano anche costruiti ad una altezza inferiore a cinque metri rispetto al livello medio di detti fiumi, laghi e corsi d'acqua.

- P. **caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;**

- Q. la società si obbliga inoltre a:

- rimborsare le **spese per demolire o ripristinare parti di fabbricato o di impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura o il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua**, con esclusione degli impianti di smaltimento e gli impianti fognari, fino al limite di Euro 25.000,00 per anno. Resta convenuto che il 5% di ogni danno rimane a carico dell'Assicurato.
- indennizzare i **guasti** e rimborsare le **spese di salvataggio** causati al fabbricato assicurato prodotti sia per ordine delle Autorità che dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;

- rimborsare, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese per **onorari degli architetti, ingegneri e consulenti** per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita/ricostruzione a nuovo in caso di danno causato da ogni evento assicurato, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali. Rimangono comunque escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo;
- rimborsare gli **oneri di urbanizzazione** per la reintegrazione/ricostruzione del bene danneggiato ed indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata con il limite del 3% dell'indennizzo con il massimo di Euro 10.000,00 per annualità assicurativa;
- rimborsare le spese di demolizione e sgombero per trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. La presente garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 20.000,00 per anno assicurativo;
- indennizzare i danni derivanti da **perdita di pigioni o mancato godimento** del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario, rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino ma non superiore ad un anno e con un massimo di Euro 10.000 per sinistro.
I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detrando Euro 500,00;
- rimborsare fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa i **costi relativi alla riparazione di apparecchi di misura di aziende di erogazione di pubblici servizi** (acqua, gas, energia, telefonia fissa), qualora detti costi siano a carico dell'Assicurato;
- rimborsare le spese per il **rimpiazzo del combustibile** fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per ogni sinistro.
Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detrando Euro 300,00.

Art. 2.2 - Esclusioni

Oltre quanto previsto all'Art. 2.1, sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni

- provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi per i quali l'Assicurato e il Contraente non debbono rispondere a norma di legge;
- causati da gelo, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, eruzione vulcanica, maremoto;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- derivanti da smarrimento, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da deturpamento e/o imbrattamento e/o scritte anche dei muri esterni anche a causa dell'opera dei così detti "writers";
- alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- subiti, con riferimento ai rischi di cui ai punti I), H), M):
 - da recinti non in muratura, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
 - a vetrate, manufatti in plastica e lucernari in genere, in conseguenza di vento, a meno che i danni non siano derivati da grandine o da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - dalle impermeabilizzazioni del fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve;
- derivanti, con riferimento al rischio spargimento di acqua da:
 - umidità, stillicidio, vetustà, corrosione e difetti di materiale
 - rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
 - insufficiente smaltimento delle piogge od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
 - rotture od occlusioni di tubazioni e condutture interrate;
 - rotture causate da gelo;
- indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali.
Non sono considerati Fabbricato e non sono quindi coperti dalla garanzie i pergolati, gli impianti di condizionamento non ancorati ai muri, le antenne radio telericeventi e antenne satellitari non fissate al fabbricato, gli affreschi e statue con valore artistico.

Sono esclusi inoltre: le tende anche se rigidamente fissate al fabbricato, le tendo-tensostrutture e i gazebo

Art. 2.3 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione

Il fabbricato oggetto del presente contratto deve essere costruito in materiali incombustibili.

È tollerata la presenza fino al 20% di materiali combustibili purchè non abbiano funzioni strutturali. Il fabbricato, infine, deve essere destinato, per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni, studi professionali, uffici e non è ammessa la presenza di:

- teatri, cinematografi, discoteche ed attività simili;
- magazzini e depositi con esclusione di magazzini e depositi a supporto di attività commerciali di vendita al dettaglio presenti nel fabbricato stesso;
- amianto.

Art. 2.4 - Determinazione del danno

L'assicurazione è prestata:

- 1) per il fabbricato: al Valore a nuovo;
- 2) per il contenuto: a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata con il limite massimo di Euro 10.000,00 per unità abitativa.

Art. 2.5 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che la superficie del fabbricato assicurato eccede di una percentuale maggiore al 20% quella dichiarata dall'Assicurato, l'Assicurato stesso sopporta la parte proporzionale del danno per questa eccedenza.

Se invece la superficie del fabbricato assicurato eccede di una percentuale fino al 20% la superficie dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Relativamente al Contenuto Poste Assicura S.p.A. procederà alla liquidazione del danno, secondo le condizioni tutte di polizza nei limiti delle somme assicurate o di eventuali limiti di indennizzo, prescindendo dal valore complessivo preesistente dei beni.

Art. 3 - Ricorso a Terzi

Art. 3.1 - Rischio assicurato

Fermi i limiti di cui agli Artt. 3.2, 3.3 e 3.4, la Società indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 500,00.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

di terzi, nonché dell'utilizzo da parte di terzi dei beni degli stessi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso e sempreché tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente assicurazione.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- derivanti da furto;
- derivanti dall'esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento;
- causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- da e agli apparecchi o da e agli impi anti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- da gelo, da infiltrazioni sotterranee o da rigurgiti di fogna;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;

- verificatisi fuori dall'area di pertinenza del fabbricato e delle relative dipendenze, a meno che il fatto che ha provocato il danno sia avvenuto all'interno della predetta area;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti normative antincendio.

Art. 3.3 - Soggetti non considerati terzi

Ai fini della garanzia di cui al presente Art. 3, non vengono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente o meno;
- l'amministratore e le persone che si trovino con lo stesso nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano dei danni in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati o dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Art. 3.4 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Se, in caso di sinistro, viene accertato che la superficie del fabbricato assicurato eccede più del 20% quella dichiarata dall'Assicurato, Poste Assicura S.p.A. risponde del danno in proporzione al rapporto tra la superficie dichiarata maggiorata del predetto 20% e la superficie effettiva del fabbricato e comunque nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.

Art. 4 - Altre garanzie

Art. 4.1 - Fenomeno Elettrico

La Società indennizza l'Assicurato dai danni derivanti da fenomeno elettrico relativamente ad impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato compresi citofoni, videocitofoni e centralina dell'antenna TV, posti anche all'esterno del fabbricato per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa fino al limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed Euro 15.000,00 per annualità assicurativa.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 500,00.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;

- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza;
- dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- indiretti o consequenziali.

Art. 4.2 - Lastre e Cristalli

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro e cristallo in genere pertinenti agli ingressi, scale e vani di uso comune del fabbricato assicurato a seguito di rotture, escluse, quindi, semplici rigature, screpolature e scheggiature, per:

- cause accidentali;
- fatto di terzi;
- uragani, trombe d'aria, grandine.

In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando il costo necessario per l'integrale sostituzione delle lastre danneggiate con altre equivalenti e deducendo il valore dei recuperi.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 500,00 per singola lastra; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società viene fissato in Euro 10.000,00 per ogni sinistro e per annualità assicurativa. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di traslochi riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei relativi familiari;
- causati da terremoti, maremoti, onde anomale, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- da gelo, da infiltrazioni sotterranee o da rigurgiti di fogna;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- danneggiamenti a vetrate che abbiano valore artistico, verande e lucernai;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve;
- derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali ed operazioni di trasloco, lavori edili e stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti e/o cornici, rimozione delle lastre.

Assistenza

Art. 5 - Assistenza

Art. 5.1 - Prestazioni garantite

La garanzia vale per gli interventi d'urgenza agli impianti idraulico, termico, elettrico ed agli accessi alle parti comuni del Fabbricato assicurato con indirizzo indicato in Polizza.

Poste Assicura S.p.A. eroga le prestazioni di assistenza di seguito indicate attraverso la Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Le prestazioni di seguito indicate sono erogate nei 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla richiesta.

Ogni prestazione viene fornita fino a 3 (tre) volte per ciascun tipo e per anno di copertura entro il limite del massimale previsto.

A) Invio di un Vetraio

Qualora il Fabbricato assicurato necessiti dell'intervento di un vetraio a causa della rottura di vetri esterni delle parti comuni a seguito di furto o tentato furto e la sicurezza dei locali non sia più garantita, la Struttura Organizzativa invierà un artigiano tenendo a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di Euro 600,00 per sinistro.

La prestazione non comprende i costi relativi al materiale necessario per la riparazione o sostituzione.

L'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo prima dell'attivazione della prestazione.

B) Invio di un Fabbro/Falegname

Qualora il Fabbricato assicurato necessiti dell'intervento di un fabbro o falegname sulle parti comuni dello stabile, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera entro il limite di Euro 600,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- rottura delle chiavi;
- furto o tentato furto, guasto o scasso di serrature, guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta d'accesso esterna al Fabbricato pregiudicandone la sicurezza.

La prestazione non comprende i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Nel caso di furto o tentato furto l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo prima dell'attivazione della prestazione.

Si intendono comunque esclusi gli interventi

relativi a componenti/parti elettroniche.

C) Invio di un Idraulico

Qualora il Fabbricato assicurato necessiti dell'intervento di un idraulico, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera entro il limite di Euro 200,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i guasti originatisi nel tratto comune dell'impianto idraulico del Fabbricato (fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condòmini), nei seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione di acqua provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse;

b) mancanza totale di acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da occlusione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idrico.

Sono esclusi:

- i guasti e le otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;

- gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;

- gli eventi causati da negligenza o incuria dell'Assicurato;

- i casi di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

- i casi di rottura delle tubature esterne al Fabbricato;

- le otturazioni delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;

- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti di fogna o lavori ai pozzi neri;

- i guasti o il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore;

- gli interventi per danni causati dal gelo.

Inoltre, la prestazione non comprende i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

E) Invio di un Elettricista

Qualora il Fabbricato assicurato necessiti dell'intervento di un elettricista, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera, entro il limite di Euro 200,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta in caso di mancanza della corrente elettrica dovuta a guasto originatosi nel tratto comune dell'impianto elettrico del Fabbricato Assicurato (fino al punto di diramazione ai

locali di proprietà dei singoli condòmini).

Sono esclusi:

- i casi di corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato (es. falso contatto);
- i casi di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- i guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore a monte del contatore dell'unità abitativa/ufficio;
- gli interventi su ascensori e montacarichi, timer, impianti di allarme o apparecchiature similari.

La prestazione non comprende i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 5.2 - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi:

- 1) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- 2) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- 3) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4) determinati da dolo dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge;
- 5) causati da corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti o straripamenti causati da incuria;
- 6) causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.

Sono sempre esclusi gli interventi ad impianti non a norma secondo le vigenti disposizioni di legge o non sottoposti alla necessaria manutenzione, così come gli interventi di manutenzione che siano eventualmente richiesti dalla legge in conseguenza delle prestazioni previste nella Polizza.

Sono altresì esclusi gli interventi sugli allacciamenti e sui contatori delle società fornitrici.

Responsabilità Civile

Art. 6 - Responsabilità Civile

Art. 6.1 - Responsabilità civile terzi (R.C.T.)

La Società indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i locatari) per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza ad un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato ed alla conduzione delle parti comuni, sino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza e fermi i limiti di cui agli Artt. 6.3 e 6.4.

È compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da:

- a) fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- b) spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento e condizionamento al servizio del fabbricato;
- c) caduta di antenne centralizzate e pannelli solari;
- d) proprietà di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche se tenuti a parco, giardino, piscina, campi giochi, e per attrezzature sportive, purché ad uso esclusivo delle persone abitanti nel fabbricato e loro ospiti;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Sono considerati terzi i singoli condomini e loro familiari e dipendenti.

La Società si obbliga, inoltre:

- ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti dei massimali stabiliti per l'assicurazione, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, per gli infortuni (escluse malattie professionali) subiti dagli incaricati o dai loro sostituti, quando gli stessi siano dipendenti di ditte terze con le quali l'Assicurato abbia stipulato contratti d'opera per la pulizia del fabbricato, di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco, di pertinenza del fabbricato assicurato, sempreché dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definito dall'Art. 583 del

Codice Penale;

- ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti dei massimali stabiliti per l'assicurazione R.C.T., di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di committente delle persone che, pur non essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, prestino occasionalmente la loro opera relativamente alla manutenzione ordinaria, pulizia del fabbricato, di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco, di pertinenza del fabbricato stesso.

Il pagamento dell'indennizzo sarà in ogni caso effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 500,00 per singolo sinistro e garanzia.

Per i danni a cose che si trovino in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali si applica uno scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 per sinistro.

Art. 6.2 - Responsabilità civile derivante da conduzione delle singole unità immobiliari

Fermi i limiti di cui agli Artt. 6.3 e 6.4, la Società si obbliga a tenere indenni i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in relazione ai seguenti rischi:

- a) relativamente ai conduttori di appartamenti per la responsabilità civile derivante ai medesimi ed ai componenti il loro nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia da fatti colposi verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione;
- b) relativamente ai conduttori di uffici o studi professionali per la responsabilità civile loro derivante dall'uso e dalla gestione dei locali occupati e dall'arredamento ivi esistente;
- c) per la responsabilità civile derivante dalla conduzione delle dipendenze civili dei predetti appartamenti e/o uffici o studi professionali.

La garanzia è prestata entro il limite del massimale per sinistro convenuto in Polizza, il quale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più Assicurati.

In caso di coesistenza di altra copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente garanzia verrà prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza e dopo esaurimento dei massimali assicurati con la predetta copertura, nel limite comunque

del massimale convenuto in Polizza.

I conduttori delle singole unità immobiliari, anche se locatari, sono considerati terzi tra di loro, così come terzo rispetto ad ognuno di loro è il condominio, ferma l'esclusione della responsabilità della conduzione delle parti comuni del fabbricato assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 500,00 per singolo sinistro e garanzia.

Per i danni a cose che si trovino in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali si applica uno scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 per sinistro.

Art. 6.3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna, a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
- umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali;
- gelo e da accumuli di neve salvo esplicita pattuizione;
- esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;
- furto;
- danni a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo tranne quanto previsto al punto 6.1 sub c;
- da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;
- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- da e agli apparecchi o da e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- da gelo, da infiltrazioni sotterranee o da rigurgiti di fogna;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- sinistri derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

- derivanti da insalubrità dei locali;
- provocati da campi elettromagnetici;
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- verificatisi fuori dall'area di pertinenza del fabbricato e delle relative dipendenze, a meno che il fatto che ha provocato il danno sia avvenuto all'interno della predetta area;
- arrecati da animali;
- a cose ed animali in conseguenza di incendio, furto e spargimento d'acqua;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi in quanto già compresi all'Art. 3;
- indennizzabili in base ad altre garanzie assicurate in altre sezioni della presente polizza.

Art. 6.4 - Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia di cui al presente Art. 6, non vengono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente o meno;
- l'amministratore e le persone che si trovino con lo stesso nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano dei danni in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati o dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Art. 6.5 - Responsabilità civile verso prestatori d'opera (R.C.O.)

La Società indennizza l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati in Polizza e purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni sofferti ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati alle persone indicate al punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%;

La garanzia deve intendersi valida anche:

- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi

dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222;

- per gli infortuni "in itinere";
- per l'azione di rivalsa ex Art. 1916 C.C. da parte dell'INAIL e/o INPS.

La presente garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- le malattie professionali;
- i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- i danni derivanti da responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- i sinistri derivanti dall'uso di macchinari e/o attrezzature per i quali l'infortunato non sia abilitato e/o dall'esecuzione di attività non rientranti nelle mansioni assegnate;
- i sinistri derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- i danni derivanti da insalubrità dei locali;
- i danni provocati da campi elettromagnetici;
- i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 6.6 - Responsabilità civile dell'Amministratore di condominio

La Società indennizza l'amministratore di condominio nominativamente individuato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per comportamenti colposi, esclusivamente con riferimento al disposto dell'Art. 1130 del Codice Civile, che abbiano cagionato danni patrimoniali a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio della propria funzione di amministratore del condominio assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa.

L'assicurazione vale per i danni di cui l'amministratore viene a conoscenza per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto purché tali danni si riferiscano a comportamenti colposi in capo all'amministratore stesso relativi all'attività di amministratore del condominio oggetto del presente contratto posti in essere fino a due anni prima dalla data della prima comunicazione o denuncia del danneggiato ricevuta dall'amministratore.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto

to nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento colposo.

Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nei cinque anni precedenti la stipulazione del presente Contratto, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- sanzioni, multe ed ammende di natura fiscale e relative ad obblighi di natura previdenziale;
- fatti dolosi dell'Assicurato;
- smarrimento, distruzione, deterioramento, di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- furto, rapina, incendio;
- omissione nella stipula o modifica di contratti assicurativi o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- per danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.

In caso di coesistenza di altra copertura specificatamente stipulata, la presente garanzia verrà prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza e dopo esaurimento del massimale assicurato con la predetta copertura, nel limite comunque del massimale convenuto in Polizza.

Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri

Art. 7. - Incendio e altri danni ai beni

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui agli Artt. 2, 3 e 4, si applica quanto stabilito dal presente Art. 7.

Art. 7.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Poste Assicura S.p.A. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. È esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia scritta ed inoltrarla con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.54.92.44.75**

entro 10 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno.

Il Contraente o l'Assicurato, nel minor tempo possibile, deve inviare a Poste Assicura S.p.A una distinta particolareggiata dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore. Per i sinistri relativi alle garanzie Incendio e Atti vandalici, la denuncia all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri deve essere presentata solo se richiesta da Poste Assicura S.p.A.

Poste Assicura S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e i beni coinvolti nel sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a conservare, fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, le tracce ed i residui del sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Il Contraente o l'Assicurato deve dare la dimostrazione dell'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova.

Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Poste Assicura S.p.A., o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, qualora entrambe le parti vi acconsentano:

2) fra due Periti nominati uno da Poste Assicura S.p.A. ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e comunque su richiesta di uno dei due. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto considerato singolarmente.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 7.5 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Poste Assicura S.p.A. potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7.6 - Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte conte-

stazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 7.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Poste Assicura S.p.A. deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Il pagamento dell'indennizzo relativo ai danni subiti dal fabbricato sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra una situazione prevista all'Art. 2.2.

Art. 8 - Assistenza

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui all'Art. 5, si applica quanto stabilito dal presente Art. 8.

Art. 8.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni

L'Assicurato per usufruire delle prestazioni previste deve contattare preventivamente la Struttura Organizzativa al numero:

800.55.40.84

fornendo:

- le proprie generalità (nome e cognome);
- i dati identificativi del Contraente;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Gli interventi di assistenza devono essere disposti direttamente dalla Struttura Organizzativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo

parzialmente per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

Art. 9 - Responsabilità Civile

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui all'Art. 6, si applica quanto stabilito dal presente Art. 9

Art. 9.1 - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato o il Contraente deve denunciare a Poste Assicura S.p.A. (all'indirizzo di cui all'Art. 7.2) il sinistro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza a:

Poste Assicura S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e i beni coinvolti nel sinistro.

Art. 9.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Poste Assicura S.p.A. assume a nome degli Assicurati, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Poste Assicura S.p.A., a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Poste Assicura S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e i predetti soggetti in proporzione del rispettivo interesse.

Poste Assicura S.p.A. non riconosce peraltro le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Gli Assicurati sono responsabili verso Poste Assicura S.p.A. di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'Art. 9.1.

Ove poi risulti che abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti contrattuali.

Mod. 0047/2 Ed. dicembre 2010

data ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2010

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

Nell'ipotesi che Lei subisca un danno, Le indichiamo il comportamento da seguire per rendere più agevoli e tempestive le operazioni relative al risarcimento dei danni.

Qualora il sinistro riguardi le garanzie:

- 1) **Incendio e altri danni ai beni**
- 2) **Responsabilità Civile**

deve trasmettere con raccomandata A.R., **entro 10 giorni** da quando è venuto a conoscenza del sinistro, **una denuncia dettagliata** precisando:

- le circostanze dell'evento
- l'importo approssimativo del danno

In caso di furto di fissi e infissi va allegata anche **la denuncia alle Autorità**.

La denuncia va inviata al seguente indirizzo:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.54.92.44.75**

Per ogni ulteriore informazione può comunque contattare il numero verde: **800.13.18.11**

4) **Assistenza**

deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, al numero verde:

800.55.40.84

Infine per Sua comodità, Le alleghiamo un facsimile di modulo
per la denuncia del sinistro.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTO- STANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA SINI- STRO.

Informativa privacy relativamente all'atti- vità liquidazione sinistri⁽¹⁾

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro" o da altri soggetti⁽²⁾ sono trattati al fine di:

- dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per ogni finalità assicurativa⁽³⁾, in particolare per procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo;
- rilevare, previo Suo esplicito consenso, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
- effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Il consenso per tale trattamento è facoltativo e, laddove concesso, potrà essere successivamente negato in qualsiasi momento senza che ciò produca alcun effetto sull'esecuzione del contratto di assicurazione.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁽⁴⁾, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità. Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC -

Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati. Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.5492.4555

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁵⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.5492.4555

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

La informiamo inoltre che relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Interconsult S.r.l.
Via al Ponte Calvi, 3/14
16124 Genova

relativamente ai sinistri della garanzia Assistenza è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.
Via Bernardino Alimena, 111
00173 Roma

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla

documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

⁽¹⁾ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003)

⁽²⁾ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all' azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

⁽³⁾ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

⁽⁴⁾ Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.

⁽⁵⁾ Questi diritti sono previsti dall' Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l' integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni.

Poste Assicura S.p.A. con sede legale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma (di seguito anche "Compagnia"); in qualità di " Titolare " autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 1 - Fonte dei dati personali

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

Art. 2 - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui le Società sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
- finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi della Legge 197/1991).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

Art. 3 - Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

Art. 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi societari, finanziari ed assicurativi quali

assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per quest'ultima attività di assistenza e/o consulenza; autofficine (specificatamente incaricate dalla Società) e/o centri di demolizione di autoveicoli; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo Art. 6.

All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Art. 5 - Diritti dell'interessato previsti dall'Art. 7 del Codice

Ai sensi dell'Art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell'Art.5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 6 - Informazione ed esercizio dei diritti

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer 3,
00144 Roma
fax 06.5492.4555

FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE

MODULO RECLAMI

Informazioni necessarie all'Ufficio Reclami di Poste Assicura S.p.A., da inviare:

- via lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Reclami Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 - ROMA
- oppure
- a mezzo fax al numero: **06.54.92.44.26**

Io sottoscritto/a

Nome: Cognome:

oppure

Ragione sociale

Via:

Città:

Tel: CAP: Provincia:

(al fine di accelerare l'analisi, la preghiamo di fornire anche le seguenti informazioni)

con riferimento al prodotto: *(indicare il nome del prodotto assicurativo)*

Polizza numero:

Contraente: *(nome e cognome)*

Assicurato: *(nome e cognome)*

Stipulata il: giorno mese anno

intendo in qualità di:

Contraente Assicurato Altro* *(specificare)*

presentare un reclamo segnalando quanto segue:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Allego inoltre (elenco degli allegati):

.....

.....

Luogo e Data: Firma*:

*Nel caso il richiedente sia un soggetto che agisce su incarico del reclamante (es. Studio Legale) è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire l'immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate della persona nel cui interesse si propone il reclamo.

Poste Assicura S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.

